

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/732 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2021**

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la definizione di controparti finanziarie, il diritto di accesso al fascicolo delle indagini da parte delle persone oggetto delle indagini, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e il diritto di essere sentite delle persone che possono essere soggette a sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione ⁽³⁾ è stato adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 e riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), comprese norme sui diritti di difesa. Dato che le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 nel regolamento (UE) n. 648/2012 riguardano tali norme procedurali, è necessario garantire che tali modifiche siano rispecchiate nel regolamento delegato (UE) n. 667/2014.
- (3) È importante garantire la trasparenza tra l'AESFEM e il funzionario incaricato delle indagini nominato da quest'ultima a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trasparenza richiede che il fascicolo del funzionario incaricato delle indagini contenga le osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell'indagine e la sintesi dei risultati sulla base della quale tali persone hanno trasmesso le proprie osservazioni.
- (4) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora sia necessario agire con urgenza, l'AESFEM ha la possibilità di adottare decisioni provvisorie senza prima sentire le persone soggette a indagini o procedimenti. Per garantire l'efficacia del potere conferito all'AESFEM di adottare decisioni provvisorie, le persone oggetto di un'indagine non dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo o di essere sentite prima che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta il fascicolo con i suoi risultati all'AESFEM o prima che quest'ultima adotti la sua decisione provvisoria. Tuttavia, al fine di rispettare i diritti di difesa, le persone oggetto di un'indagine dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo non appena questo viene trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini insieme alla sua sintesi dei risultati all'AESFEM, e il diritto di essere sentiti quanto prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria da parte dell'AESFEM.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

- (5) A norma dell'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli importi riscossi dall'AESFEM corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse dall'AESFEM dovrebbero essere depositate su conti fruttiferi fino a quando non diventano definitive. Per ciascuna decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, gli importi riscossi dall'AESFEM dovrebbero essere depositati in un conto o sottoconto separato per garantire la tracciabilità fino a quando tale decisione non diventa definitiva.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 667/2014.
- (7) Ai fini dell'esercizio immediato ed efficace da parte dell'AESFEM dei poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'AESFEM include i documenti seguenti:

- a) sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto delle indagini;
- b) copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
- c) verbale delle eventuali audizioni.»;

2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM in merito alle decisioni provvisorie su misure di vigilanza

1. In deroga agli articoli 2 e 3, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'AESFEM adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all'AESFEM e informa immediatamente la persona oggetto delle indagini di tali risultati, ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell'indagine l'accesso al fascicolo.

3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM decide di chiudere l'indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

4. Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento, l'AESFEM notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.

L'AESFEM fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L'AESFEM non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'AESFEM concede alle persone oggetto dell'indagine l'accesso al fascicolo.

L'AESFEM può invitare a un'audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5. L'AESFEM, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto delle indagini e adotta una decisione definitiva.

Se, sulla base di un fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell'indagine, reputa che la persona oggetto dell'indagine abbia commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM adotta una decisione di conferma con cui impone una o più misure di vigilanza conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento. L'AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona interessata.

Se l'AESFEM adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.»;

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'AESFEM fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora l'AESFEM riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, il contabile dell'AESFEM provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell'AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contabile dell'AESFEM riferisce periodicamente all'ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
